

Legge 15 aprile 1886, n. 3818

(in Gazzetta Ufficiale 29 aprile, n. 100)

Costituzione legale delle società di mutuo soccorso (1).

(1) Vedi artt. 2511 e ss. c.c.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti:

Assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia;

Venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.

Articolo 2

Le società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica. Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo bilancio.

Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in quest'articolo e nel precedente.

Articolo 3

La costituzione della società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli artt. [11](#) e [12](#) di questa legge, sotto l'osservanza [dell'art. 136 del codice di commercio] (1).

Lo statuto deve determinare espressamente:

La sede della società;

I fini per i quali è costituita;

Le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono, e i diritti che acquistano;

Le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;

Le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;

L'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;

La formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;

La costituzione della rappresentanza della società, in giudizio e fuori;

Le particolari cautele con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello statuto, sempreché le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

(1) Vedi, ora, le corrispondenti norme del codice civile.

Articolo 4

La domanda per la registrazione della società sarà presentata alla cancelleria del tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.

Il tribunale verificato l'adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite [dall'articolo 91 del codice di commercio] (1).

Adempite queste formalità, la società ha conseguita la personalità giuridica e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.

I cambiamenti dall'atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non siano compiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.

(1) Vedi, ora, le corrispondenti norme del codice civile.

Articolo 5

Gli amministratori di una società debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa.

Essi sono mandatari temporanei revocabili senza obbligo di dare cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti;

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili:

Dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;

Della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;

Della piena osservanza degli statuti sociali.

Tale responsabilità per gli atti di omissione degli amministratori, non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.

Non sarà responsabile nemmeno quell'amministratore che non abbia preso parte per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.

Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori, sindaci o liquidatori della società di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali od in relazioni rivolte all'assemblea generale od al tribunale saranno puniti colla pena di lire 20.000, salvo le maggiori stabilite dal codice penale (1).

(1) La sanzione originaria della pena pecuniaria (parificata all'ammenda in virtù dell'art. 7, r.d. 28 maggio 1931, n. 601, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale) è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, l. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

Articolo 6

Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle società di mutuo soccorso, registrate in conformità di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli iscritti nella società, possono denunciare i fatti al tribunale civile.

Questo, ove trovi fondata l'accusa provvederà in conformità al disposto [dell'art. 153 del codice di commercio] (1), meno per la cauzione dei richiedenti.

(1) Vedi, ora, le corrispondenti norme del codice civile.

Articolo 7

Qualora una società di mutuo soccorso contravvenisse all'art. 2 della presente legge, il tribunale civile sulla istanza del pubblico ministero o di alcuno dei soci, la inviterà a conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni.

Decorso inutilmente questo termine il tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della società, ordinerà la radiazione della stessa dal registro delle società legalmente costituite.

Articolo 8

I lasciti o le donazioni che una società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Se la società fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie.

Articolo 9

Le società di mutuo soccorso registrate in conformità alla presente legge, godono:

1. L'esenzione dalle tasse di bollo e registro conferita alle società cooperative [dall'art. 228 del codice di commercio] (1);
2. La esenzione dalla tassa sulle assicurazioni, e [dall'imposta di ricchezza mobile come all'art. 8 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021] (2);
3. La parificazione alle opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi;
4. La esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle società ai soci.

(1) Vedi, ora, le corrispondenti norme del codice civile.

(2) Imposta non più in vigore.

Articolo 10

Le società registrate dovranno trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per mezzo del sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei propri statuti e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso ministero le notizie statistiche, che fossero ad esse domandate.

Articolo 11

Le società di mutuo soccorso già esistenti al momento della promulgazione della presente e già erette in corpo morale, per ottenere la registrazione e i vantaggi da essa conseguenti, dovranno farne domanda, riformando, se occorre, il proprio statuto in conformità dell'articolo [3](#) di questa legge.

Articolo 12

Le società già esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come corpi morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti articoli [1](#), [2](#) e [3](#), presenteranno unitamente alla domanda di registrazione, una copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità di costituzione sociale.

Le società pure esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anche esse dispensate dalle formalità di costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata. Unitamente alla domanda di registrazione, esse presenteranno una copia autentica dello statuto così riformato, ed una copia del processo verbale dell'assemblea, nella quale furono approvate le riforme.

Le attività e passività di tali società dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del nuovo ente collettivo e per gli atti a tale scopo necessari, verrà applicata l'esenzione di cui all'articolo [9](#).